

1. Finalità e titolarità del Marchio

1. L'Associazione Arca Biodinamica tutela e promuove i prodotti, quali granella, farina e prodotti da forno, ottenuti utilizzando cinque varietà di grano tenero (*Triticum aestivum*) di antica costituzione (Andriolo, Frassineto, Gentil Rosso, Inallettabile e Verna). Altre varietà potranno essere aggiunte o sostituite solamente dopo un approfondito studio svolto da un Ente di ricerca (incaricato dall'Associazione Arca Biodinamica) che ne attesti le pari o superiori qualità nutrizionali e salutistiche rispetto alle varietà di partenza sopra citate. L'Associazione Arca Biodinamica titolare del marchio di anno in anno deciderà e approverà le varietà da seminare che costituiranno i prodotti a marchio Virgo. Tali varietà devono essere coltivate in aziende completamente convertite al biologico, secondo quanto riportato nel Disciplinare allegato al presente Regolamento.
2. A tal fine l'Associazione Arca Biodinamica provvede alla registrazione del **Marchio collettivo "Virgo"**, d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
3. Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.
4. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del Marchio sono di proprietà esclusiva dell'Associazione Arca Biodinamica con sede in Via Morazzo 4/4, 40132 Bologna.
5. L'Associazione Arca Biodinamica sorveglia sul corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di controllo terzo e indipendente.

2. Denominazione e logo

1. Il Marchio è insieme verbale e figurativo e consiste nella denominazione "Virgo" e nel logotipo rappresentato da una spiga stilizzata, posta alla sinistra del Marchio stesso, come di seguito raffigurato:



2. Il Marchio potrà essere riprodotto in qualunque tipo di colore o gradazione di colore.

3. Utilizzo del Marchio

L'autorizzazione per l'utilizzo del Marchio sarà rilasciata dal Consiglio di Amministrazione che valuterà la concessione dell'uso del Marchio in forma fissa su tutti i supporti di "*corporate image*" (carta da lettere, depliant pubblicitari, pubblicazioni, segnaletiche, oggettistica varia e su tutto ciò che costituisce l'identità visiva dell'azienda richiedente), per fini commerciali (etichette, confezioni, ecc.), nonché sulle strutture di ristorazione, distributive e ricettive, e di prodotto indotto.

4. Zona di produzione

La zona di produzione dei prodotti considerati nel presente Regolamento, è esclusivamente la Regione Emilia Romagna

5. Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

1. L'Associazione Arca Biodinamica concede in uso il Marchio a aziende agricole, primi e secondi trasformatori che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo *art.6*.
2. Le aziende agricole e di trasformazione devono rispettare le norme tecniche contenute nel regolamento comunitario REG. CEE 2092/91 ed essere sottoposte al controllo di un ente autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali.
3. Per le sole aziende agricole, che abbiano terminato il periodo di conversione al biologico e la cui superficie aziendale sia interamente convertita al biologico, è concesso l'utilizzo del Marchio.
4. Al presente Regolamento è allegato, e normativamente ne fa parte, il Disciplinare che fornisce i fondamentali standard di qualità di produzione per i quali è concesso l'uso del Marchio collettivo di cui trattasi.
5. L'utilizzo del Marchio da parte di soggetti esterni all'Associazione Arca Biodinamica è possibile solo se autorizzato espressamente dall'Associazione stessa, in armonia con il presente Regolamento.

6. Domanda di concessione in uso e di iscrizione in un Elenco dei concessionari

1. I richiedenti che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso e di iscrizione nell'apposito Elenco dei concessionari all'Associazione Arca Biodinamica
2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:
 - a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);
 - b. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
 - c. la copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
 - d. la dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e del Disciplinare di produzione;
 - e. la dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;
 - f. una o più schede di prodotto corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti per i quali si vuole apporre il Marchio;
 - g. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei concessionari e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio;
3. L'associazione Arca Biodinamica: verifica che, ai sensi del Disciplinare allegato al presente regolamento, il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente; decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Completata l'istruttoria l'Associazione Arca Biodinamica comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
 - a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
 - b. il rigetto della domanda di iscrizione;
 - c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione ulteriori o mancanti.
5. Le imprese concessionarie ricevono l'apposito Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio di cui all'*art. 2*.
6. Il Marchio può essere riprodotto in qualunque dimensione e in qualunque colore fermo restando le proporzioni dello stesso.

7. La concessione ha una durata di 3 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 3 anni a richiesta del concessionario e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.

7. Vendita dei prodotti a marchio Virgo

I concessionari, per la vendita di tutti i prodotti a marchio Virgo devono allinearsi ai prezzi concordati annualmente dall'Associazione Arca Biodinamica per evitare fenomeni di concorrenza.

8. Utilizzo del Marchio in Internet

1. Il link da parte di altri siti al sito di riferimento dei prodotti a Marchio Virgo è possibile, purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, siano contrari alla legge e/o a regolamenti.
2. È vietato l'inserimento di pagine del sito dei prodotti a Marchio Virgo all'interno della struttura del sito ospitante (c.d. "framing").
3. L'utilizzo del Marchio Virgo come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere invece espressamente autorizzato secondo la procedura descritta negli *art. 3-5-6* del presente Regolamento, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano i soci o amministrazioni pubbliche.
4. Nella riproduzione del Marchio deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
5. In ogni caso la presenza del Marchio non rende responsabile l'Associazione Arca Biodinamica dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.
6. L'Associazione si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento ed a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

9. Vigilanza sull'uso del Marchio e verifiche ispettive

1. La vigilanza sull'uso del Marchio viene esercitata dal Consiglio di Amministrazione, il quale, si avvale di un Ente di ricerca (d'ora in poi denominato "Ente di controllo") la cui valenza scientifica deve essere accertata e condivisa dal Consiglio di Amministrazione.
2. Tale Ente di controllo è incaricato di effettuare le verifiche ispettive e di certificare la qualità dei prodotti, in conformità con quanto dettagliato nel Disciplinare di produzione.

3. Le verifiche ispettive possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'orario di apertura, senza obbligo di preavviso, nelle sedi delle aziende iscritte nell'Elenco dei concessionari.

9 bis. Costi per i controlli e fondo per sostegno alla ricerca

1. I costi per i controlli e la certificazione dei prodotti sono a carico dell'Associazione.
2. I concessionari sono tenuti a versare una quota all'Associazione Arca Biodinamica per sostenere le spese per i controlli e la certificazione. Tale quota è stabilita annualmente dall'Ente di controllo ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
3. I concessionari sono tenuti a versare una percentuale del ricavato della vendita dei prodotti a Marchio Virgo, definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, all'Associazione Arca Biodinamica la quale li convoglierà totalmente in un fondo per la ricerca. Tale fondo servirà a finanziare Enti di ricerca per lo sviluppo di nuovi progetti atti ad ottenere prodotti di elevato valore salutistico che potranno essere assoggettati al marchio Virgo.

10. Provvedimenti sanzionatori

1. I responsabili delle verifiche ispettive di cui all'*art.9* sono tenuti a comunicare al Presidente dell'Associazione Arca Biodinamica le eventuali irregolarità ("non conformità") riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, al fine dell'applicazione ai soggetti interessati del provvedimento ad esse conseguenti. I provvedimenti sono: ammonizione, sospensione e revoca dell'uso del Marchio. L'Associazione applica con delibera del Consiglio di Amministrazione il provvedimento e lo comunica agli utilizzatori interessati con lettera raccomandata, fax, e-mail attraverso P.E.C. o altro mezzo equivalente. Il provvedimento deve essere motivato.
2. *L'ammonizione* è applicata a fronte di non conformità lievi. Si considerano lievi le non conformità che non pregiudicano né l'immagine del Marchio né la caratterizzazione dell'Associazione o del territorio.
3. *La sospensione* è applicata per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. In ogni caso la sospensione viene applicata quando:
 - a. sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
 - b. il soggetto interessato abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la verifica di cui all'*art.9*;

- c. sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria ovvero in caso di mancato rispetto da parte dell'impresa della normativa vigente riguardante i prodotti agricoli e alimentari;
- d. non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

L'Associazione può disporre l'annullamento della sospensione su segnalazione del Ente di controllo che abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

4. La *revoca* dell'uso del Marchio è disposta nei seguenti casi:

- a. frequenti e reiterate non conformità gravi;
- b. mancato adempimento delle condizioni richieste per l'uso del Marchio riscontrato all'esito della verifica ispettiva al termine del periodo di sospensione;
- c. fallimento o cessazione dell'attività d'impresa;
- d. utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti.

La *revoca* comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

5. In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento e del Disciplinare di produzione, l'uso del Marchio si intende immediatamente e *ipso facto* decaduto.

11. Azioni correttive

1. In seguito ad uso non corretto del Marchio, l'Associazione può richiedere all'impresa adeguate azioni correttive che consentano il ripristino di un uso conforme del Marchio stesso. In ogni caso, le azioni correttive saranno definite in funzione del tipo di impiego non corretto e delle conseguenze che eventualmente ne derivino.
2. Le azioni correttive richieste dovranno essere immediatamente attuate dal soggetto interessato nei tempi e nei modi comunicati dall'Associazione.

12. Rinuncia

1. L'impresa che ha ottenuto l'uso del Marchio può rinunciarvi. La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.
2. A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del Marchio e l'interessato viene cancellato dall'Elenco dei concessionari.

13. Controversie

L'Associazione Arca Biodinamica nei limiti inderogabili di legge, è esonerato/a da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

- a. per causa di nullità del Marchio;
- b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio stesso.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Bologna.